



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 7/27 del 18.2.2026

Indirizzi operativi per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale trasferiti alla regione, ai sensi del D.L. n. 104/2023, convertito con L. n. 136/2023 e del D.L. n. 19/2024, convertito con L. n. 56/2024.

1. Il proponente presenta al Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.) l'istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), corredata della seguente documentazione:
 - a. avviso al pubblico;
 - b. copia dell'avvenuto pagamento del contributo istruttorio, dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., della L.R. n. 1/2018 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A. approvate con la Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021 (di seguito Direttive regionali in materia di V.I.A.);
 - c. scheda di V.I.A. di cui all'allegato A2 alle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - d. progetto ed elaborati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e. studio di impatto ambientale (S.I.A.) avente i contenuti di cui all'allegato A3 alle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - f. sintesi non tecnica.

Nell'istanza il proponente indica le eventuali esigenze di riservatezza di informazioni industriali e commerciali, adeguatamente motivate. Di tali documenti fornisce ulteriore copia digitale destinata alla pubblicazione, in cui i dati riservati sono oscurati e fornisce la liberatoria in merito alla pubblicazione della documentazione fornita al Servizio V.I.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno di uno o più siti della Rete Natura 2000, o abbia effetti sugli stessi, la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e s.m.i., e delle Direttive regionali in materia di V.Inc.A., approvate con la Delib.G.R. n. 30/59 del 30.9.2022, è ricompresa nell'ambito della V.I.A. che, in tal caso, si estende alle finalità di conservazione proprie della V.Inc.A. e considera, pertanto, anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti sono stati individuati. L'evidenza pubblica dell'integrazione tra la V.I.A. e la V.Inc.A. assicura, sin dalle prime fasi del procedimento, l'informazione e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., con la possibilità di presentare osservazioni durante la fase di consultazione pubblica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. entro dieci (10) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Servizio V.I.A.:
 - a. verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 13 delle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - b. verifica la completezza formale della documentazione presentata;
 - c. verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. (Consultazioni transfrontaliere);
 - d. nel caso in cui le verifiche di cui sopra diano esito favorevole, pubblica nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione acquisita, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente nell'istanza di V.I.A., in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, comunque competenti ad esprimersi in materia ambientale in ordine al progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali;
3. entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione della documentazione nel Portale SardegnaAmbiente Valutazioni ambientali di cui al punto 2, il Servizio V.I.A. nonché le Amministrazioni e gli Enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a dieci (10) giorni per le eventuali integrazioni documentali. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio V.I.A. di procedere all'archiviazione dell'istanza presentata;
4. successivamente alla verifica della completezza documentale, oppure, in caso di richieste di integrazioni, al ricevimento delle stesse, il Servizio V.I.A. pubblica l'avviso di cui alla lettera a. del punto 1. Le amministrazioni comunali territorialmente interessate pubblicano il suddetto avviso nei propri albi pretori informativi e danno immediata comunicazione al Servizio V.I.A. dell'avvenuta pubblicazione. Unitamente a tale forma di pubblicità il Servizio V.I.A. è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al punto 4 e per la durata di trenta (30) giorni, il pubblico interessato può presentare le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
5. Il Servizio V.I.A. può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di sessanta (60) giorni se richiesto dall'Autorità Competente. L'inchiesta, da svolgersi secondo le modalità definite nell'allegato F1 alle Direttive regionali, si conclude con la relazione del Servizio V.I.A. che dà conto dei lavori svolti esprimendo un giudizio sui risultati emersi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica, o nell'ambito di una eventuale conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. n. 241/1990 convocata, allo scopo, dal medesimo Servizio V.I.A., i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2, lettera d;
7. entro i successivi venti (20) giorni dal termine della fase di consultazione, il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi istruttori degli Enti e delle Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A., può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a venti (20) giorni. Su richiesta motivata del proponente, il Servizio V.I.A. può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta (30) giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo al Servizio V.I.A. di procedere all'archiviazione;
8. il Servizio V.I.A., se motivatamente ritiene che le modifiche o le integrazioni ricevute dal proponente siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente trasmetta, entro i successivi cinque (5) giorni, un nuovo avviso al pubblico di cui alla lettera a. del punto 1., da pubblicare a cura del medesimo Servizio V.I.A. nel portale SardegnaAmbiente - Valutazioni ambientali. Del pari, le amministrazioni comunali territorialmente interessate pubblicano il predetto avviso nei rispettivi albi pretori informatici, dandone comunicazione al Servizio V.I.A. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti del punto 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà. Il Servizio V.I.A., anche in questa ipotesi, è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà;
9. il Servizio V.I.A., tenuto conto dello S.I.A., delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e dei pareri/contributi istruttori/osservazioni acquisiti, predispone e trasmette all'Assessore della Difesa dell'Ambiente una relazione istruttoria contenente una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, cui compete l'adozione del provvedimento di V.I.A.;
10. la Giunta regionale, acquisita dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente la suddetta proposta, adotta con propria deliberazione, entro sessanta (60) giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa, il provvedimento di V.I.A. che contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, include le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico e individua le eventuali misure idonee per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente, fermo restando il necessario adeguamento della stessa attività alle vigenti norme in materia ambientale. Contiene inoltre il "Quadro Prescrittivo Ambientale"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(nel caso in cui sia stato espresso un Giudizio favorevole di compatibilità ambientale), riportante le “condizioni ambientali” che definiscono le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, ovvero incrementare le prestazioni ambientali del progetto. Le “condizioni ambientali” costituiscono prescrizione obbligatoria e vincolante nei confronti del proponente ai fini della realizzazione, l’esercizio e l’eventuale dismissione del progetto e sono oggetto di “Verifica di ottemperanza” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006;

11. il provvedimento di V.I.A. è immediatamente pubblicato sul sito web del Servizio competente e ha efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque (5) anni, definita nel provvedimento stesso tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso di progetti inerenti la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli Allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di V.I.A. non può essere inferiore a dieci (10) anni. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di V.I.A. senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio V.I.A.;
12. il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all’esercizio dei progetti sottoposti a V.I.A., nonché nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ove prevista;
13. il provvedimento di V.I.A. è pubblicato integralmente nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali ove è disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione afferente al procedimento.